



Istituto Tecnico Economico "Luigi Amabile"



VIA MORELLI E SILVATI – 83100 AVELLINO -

EMAIL AVTD03000B@ISTRUZIONE.IT – AVTD03000B@PEC.ISTRUZIONE.IT

SITO WEB WWW.ITEAMABILE.GOV.IT TEL. 0825 -1643269

C.M. AVTD030000B - C.F. 80007850649 - CODICE UNIVOCO UFLIHD

Comunicazione n. 101

*Agli allievi delle classi quinte –sede
Agli allievi della classe quinta –serale
Agli allievi delle classi quarte –sede
Al Personale Ata
Agli Atti
Al Sito web
Ad Argoscuolanext*

OGGETTO: Esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di II grado a. s. 2020/21

Si comunica agli allievi che con nota USR Campania n. 36813 del 10/11/2020 ,alla quale si rimanda per integrale lettura, che recepisce la nota MIUR 20242 del 06/11/2020 sono state diramate le indicazioni operative concernenti la modalità di presentazione delle domande di ammissione all'esame di stato. Di seguito si riportano i punti salienti:

Alunni dell'ultima classe

Termine presentazione domande: 30 novembre 2020

Ai sensi dell'articolo 13 del Dlgs 62/2017 sono ammessi agli esami di Stato gli alunni dell'ultima classe che, nello scrutinio finale, **conseguono:**

- una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.

Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline , il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo.

Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per gli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di secondo grado, è richiesta, ai sensi dell'art. 14, comma 7, del DPR 22 giugno 2009, n.122, la frequenza di **almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato salvo motivate deroghe.**

Rientrano fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a:

gravi motivi di salute adeguatamente documentati;

terapie e/o cure programmate;

donazioni di sangue;

partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;

adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

Si precisa che i candidati, per essere ammessi, non devono essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato, prevista dal DPR 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235.

Alunni della penultima classe per abbreviazione per merito

Termine presentazione domande: 31 gennaio 2021

Ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Dlgs.62/2017, sono ammessi, a domanda, per abbreviazione per merito, direttamente agli esami di Stato del secondo ciclo **gli alunni della penultima classe in possesso dei seguenti requisiti:**

- a) avere riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento;**
- b) avere seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado;**
- c) avere riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti.**

Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.

L'abbreviazione per merito non è consentita nei corsi sperimentali quadriennali in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi.

Si precisa che i candidati non devono essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato, prevista dal DPR 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235.

Alunni dell'ultimo periodo dei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello

Termine presentazione domande: 30 novembre 2020

Ai fini dell'ammissione all'esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione si richiamano le disposizioni dettate dall'art. 13 del Dlgs. 62/2017 che si intendono confermate anche per i percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello con le seguenti precisazioni.

Sono ammessi agli esami di stato gli adulti iscritti e frequentanti i percorsi di istruzione di secondo livello che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, ivi comprese quelle per le quali è stato disposto, ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti condotta dalla Commissione di cui all'art. 5, comma 2 del DPR 263/12, l'esonero dalla frequenza di tutte le unità di apprendimento ad esse riconducibili. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo.

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, e successive modificazioni moltiplicando per due il credito scolastico attribuito ad esito dello scrutinio finale del secondo periodo didattico sulla base della media dei voti assegnati, tenuto della tabella A allegata al DM 99/2009.

Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo al terzo periodo didattico, per procedere alla valutazione finale, (e intermedia) di ciascun adulto, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario del percorso di studio personalizzato (PSP) definito nel Patto formativo individuale definito a seguito della procedura di riconoscimento dei crediti condotta secondo le disposizioni ministeriali del D.I 12/03/2015, fermo restando quanto previsto dall'art. 14 co 7 del DPR 122/2009 . Al riguardo, si precisa che il monte ore del percorso di studio personalizzato (PSP) è pari al monte ore complessivo del periodo didattico sottratta la quota oraria utilizzata per le attività di accoglienza e orientamento (pari a non più del 10 del monte ore medesimo) e quella derivante dal riconoscimento dei crediti. Con l'occasione, si ribadisce che nell'ambito delle misure di sistema promosse in applicazione dell'art.11, co. 10 del DPR 263/12 è stato indicato che la misura massima dei crediti riconoscibili ad esito della procedura di riconoscimento non può di norma essere superiore al 50 del monte ore complessivo del periodo didattico.

Candidati esterni

Termine presentazione domande: 30 novembre 2020

Possono presentare istanza di partecipazione all'esame di Stato come candidati esterni coloro che hanno almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) aver compiuto il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrare di aver adempiuto all'obbligo scolastico;
- b) essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
- c) essere in possesso del titolo conseguito al termine di un corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del precedente ordinamento o essere in possesso di diploma professionale tecnico di cui al Dlgs. 226/2005 art. 15
- d) aver cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2020.

Gli alunni delle classi antecedenti l'ultima che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, che abbiano comunque il requisito di cui alle lettere a) o b), devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo 2020.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 7 della L. 425/97, l'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dai piani di studio dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno.

Pagamento della tassa per esami e del contributo

(D.P.C.M. 18 maggio 1990 e Nota 25 febbraio 2015, n. 1647)

Il versamento della **tassa erariale per esami** da parte dei **candidati interni** è richiesto dalle istituzioni scolastiche **all'atto della domanda di partecipazione** all'esame di Stato.

Per indicazioni in merito rivolgersi al Sig. Tedeschi Carmine in Segreteria didattica.

Avellino, lì 12/11/2020

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Antonella Pappalardo

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 co 2 del Dlgs 39/93)

